COMUNE DI SIRACUSA ORDINANZA MUNICIPALE N° 12 DEL 30/08/2011

IL SINDACO

Vista la relazione del Dirigente Veterinario Responsabile dell'U.O. di S.P.V. del Distretto di Siracusa Prot. n°02553/A del 22/08/2011 dalla quale risulta che a seguito dei controlli ufficiali effettuati in data 10/08/2011 presso l'azienda denominata **Lo Pilo Pietropaolo M.A.** con il codice di identificazione aziendale IT003SR039 ubicata in questo Comune, in contrada Frassino, con centro aziendale georeferenziato Latitudine __,____ °N, Longitudine __,____ °E, in cui insistono i seguenti allevamenti:

1) Allevamento – ☒ bovino – ☐ ovino – ☐ caprino, proprietario il Sig. **Lo Pilo Pietropaolo M.A.** nato a Tortorici il 18/12/1971 e residente in Tortorici, Via Sceti, 383,
Codice Fiscale LPLMNT71T18L308H, Partita IVA _____;

2) Allevamento – ☐ bovino – ☐ ovino – ☐ caprino, proprietario _____ _____ a _____ il __/__/____ e residente in _____, _____,
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____;

3) Allevamento – ☐ bovino – ☐ ovino – ☐ caprino, proprietario _____ _____ a _____ il __/__/____ e residente in _____, _____,
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____;

è stato riscontrato un focolaio di **BRUCELLOSI BOVINA** negli animali di cui è Proprietario/Rappresentante legale il Sig. **Lo Pilo Pietropaolo M.A.** i cui accertamenti di laboratorio hanno dato esito positivo per n°8 bovini giusto rapporto di prova n°75041 del 19/08/2011 da parte dell'I.Z.S. di Catania;

_____ i cui accertamenti di laboratorio hanno dato esito positivo per n°__ bovini giusto rapporto di prova n°_____ del __/__/____ da parte dell'I.Z.S. di _____;

_____ i cui accertamenti di laboratorio hanno dato esito positivo per n°__ bovini giusto rapporto di prova n°_____ del __/__/____ da parte dell'I.Z.S. di _____;

Visto il T.U. delle LL.SS. n°1265 del 27/07/1934;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n°320 dell'08/02/1954;

Visto il Decreto n°651 del 27/08/1994 e successive modifiche e integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;

Visti i DD.AA. n°31361 del 17/03/2000 e n°00519 del 12/04/2002 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

Vista l'O.M. 14/11/2006 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Visto il D.P.R. n°317/1996;

Visto il Regolamento CE 1760/2000 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;

Visto il D.M. 31/01/2002 e successive modifiche ed integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;

Vista la Legge 833/1978;

Visto il D.L.vo 502/1992;

Visto il D.L.vo 517/1993;

Viste le LL.RR. 30/1993 e 33/1994;

Visto il D.A. n°13306 del 18/11/1994

ORDINA

al Sig. **Lo Pilo Pietropaolo M.A.**;

_____;

_____;

meglio generalizzato/i in premessa, l'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) gli animali risultati infetti, marcati con un bolo endoruminale, recante identificazione elettronica da abbinare a quella della marca auricolare ufficiale, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale;
2) tutti i bovini/ovi-caprini e le specie sensibili presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 320/1954;
3) i passaporti e le cedole identificative dei bovini, previste dal DPR 317/1996 e dal Regolamento CEE 820/1997, devono essere consegnati al Servizio Veterinario e posti sotto sequestro presso l'ufficio Veterinario del Distretto di Siracusa; tali passaporti e cedole saranno riconsegnati all'allevatore solo per accompagnare i bovini destinati all'immediata macellazione;
4) la distruzione dei feti e degli invogli fetali nonché dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita;
5) la disinfezione di locali e attrezzature, dopo accurata pulizia, la disinfezione va effettuata con formalina al 3% oppure cloramine di ipoclorito al 1% di cloro attivo, idrato di sodio al 2% o acido fenico al 3%;
6) il divieto di impiego dei pascoli dove hanno pascolato animali infetti non prima di 4 mesi dall'allontanamento degli stessi;
7) il trattamento delle carcasse, delle mezzene, dei quarti destinati ad alimentare animali in modo da evitare ogni contaminazione, ai sensi della L.15/02/1963 n°281, modificata dalla L.08/03/68 n°399, e dal D.P.R. 31/03/1988 n°152;
8) l'immediata distruzione col fuoco o interramento previa aspersione con un prodotto disinfettante appropriato, secondo quanto previsto dal D.P.R. n°320/1954, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente.
9) la sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell' allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell' uso, che rimane comunque vietato per le orticolture; parimenti dicasi per i liquami di raccolta;
10) il divieto della monta naturale;
11) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti;
12) l'impiego del latte delle bovine infette unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
13) la rimozione dall'allevamento del latte degli animali sieronegativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se è destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato prima della lavorazione mediante trattamento di pastorizzazione;
14) la segnalazione immediata al Servizio Veterinario per la successiva identificazione dei vitelli di ambo i sessi nati da madri infette: il divieto della loro utilizzazione per la riproduzione e lo spostamento dall'azienda tranne che per il macello;
15) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale 8 Siracusa di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
16) l'attestato di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi è revocato.

Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig. **Lo Pilo Pietropaolo M.A.** come da istruzioni scritte, impartite dal Servizio Veterinario, in base all'art.9 del D.P.R. 320/1954.

---

17) **DELEGA**

il Responsabile dell'Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria del Distretto di Siracusa ad autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n°320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.

La presente ordinanza sarà revocata dopo che gli animali dell'allevamento hanno presentato esito negativo a due prove a distanza di sei settimane, la prima delle quali eseguita dopo sei settimane dall'abbattimento degli ultimi capi infetti.

La presente ordinanza va notificata
al Sig. **Lo Pilo Pietropaolo M.A.**;

_____;

_____;

Il Servizio Veterinario dell'A.S.P.8 Siracusa, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza

IL VETERINARIO RESPONSABILE
(Dott.ssa Giovanna Fulgonio)

IL SINDACO